



COMUNE DI SACCO

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 07

Del 18/04/2018

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria - Seconda Convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e relative tariffe TARI 2018

L'anno DUEMILADICIOTTO addì **DICIOTTO** del mese di **APRILE** alle ore 18.50 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:		PRESENTI	ASSENTI
LATEMPA	FRANCO	X	
POLITO	EMILIA	X	
POLITO	ANGELO	X	
MASTANDREA	ROSELLA	X	
LUISI	ANTONIO	X	
MARINO	FERNANDO	X	
PIRRONE	ANNA	X	
RESCINITI	VITO	X	
SAGGESE	CLAUDIO	X	
DI CANDIA	GIUSEPPE	X	
RIZZO	GAETANA	X	
		X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CLAUDIA VERTULLO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco FRANCO LATEMPA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: *«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta straordinaria del 23 novembre 2017, ha reso parere favorevole al differimento, al 28 febbraio 2018, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, ad oggetto: *"Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali"*;

PRESO ATTO altresì che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), nella seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, ha reso parere favorevole al differimento, dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO infine il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, ad oggetto: *"Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018"*;

VISTO il Piano Finanziario relativo all'individuazione dei costi per la determinazione della TARI 2018 predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 08, in data 06.09.2014 ;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'esito della votazione palese intervenuta che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI n 11; **Votanti** n.11 ; **Astenuti** n. 03 ; **Voti Favorevoli** n. 08 ; **Voti Contrari** n ////.
resi palesi ed espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

2) DI DARE ATTO che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

3) DI FISSARE per l'anno 2018 il pagamento del tributo in tre rate scadenti nei mesi:

1^ rata scadenza 31/07/2018

2^ rata scadenza 30/09/2018

3^ rata scadenza 30/11/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134 , comma 4, del t.u.e.l. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione palese intervenuta che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI n. 11 **Votanti** n.11; **Astenuti** n.03; **Voti Favorevoli** n.08 **Voti Contrari** n.///, resi palesi ed espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come all'originale

IL PRESIDENTE
F.to Franco Latempa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Claudia Vertullo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addi 26 APR. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Claudia Vertullo

N. 91 /Albo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio on-line comunale sull'indirizzo web [http:// www.comune.sacco.sa.it/](http://www.comune.sacco.sa.it/) il giorno 26 APR. 2010 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addi 26 APR. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Claudia Vertullo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addi 26 APR. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Claudia Vertullo